

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L'art. 1 del D.L. 41/2021 (cd. "Decreto Sostegni") prevede la possibilità di accedere ad un contributo a fondo perduto, stabilendo le modalità di calcolo e di ammissione al beneficio.

Di seguito un'analisi delle caratteristiche della misura in questione.

BENEFICIARI

I soggetti interessati sono tutti i titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che:

- svolgono attività di impresa, arte o professione e che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;
- producono reddito agrario.

Il predetto limite di 10 milioni di euro, in caso di soggetto che svolga più attività, è da intendersi come somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

Si evidenzia come, a differenza che nelle precedenti versioni, questa volta il contributo spetta:

- Indipendentemente dal codice ATECO dichiarato;
- Anche ai lavoratori autonomi iscritti agli Ordini Professionali

Il contributo non spetta:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23.03.2021;
- ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 23.03.2021;
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir;
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir.

Il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento delle attività commerciali.

REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Condizione per accedere al contributo è che **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019**. Al fine della determinazione dei predetti importi, rileva la data di effettuazione delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi.

Per i soggetti che hanno aperto la propria posizione IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito.

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020

e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Più precisamente la percentuale da applicare è pari al:

- a. **60%** per i soggetti con ricavi e compensi conseguiti nel 2019 **non superiori a 100.000 euro**;
- b. **50%** per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 **superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro**;
- c. **40%** per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 **superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro**;
- d. **30%** per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 **superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro**;
- e. **20%** per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 **superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**.

In ogni caso, l'importo del contributo **non potrà essere superiore a 150 mila euro**. Il contributo minimo **non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti**.

Per il calcolo della media mensile valgono le seguenti indicazioni:

- devono essere considerate tutte le fatture emesse (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
- devono essere tenute in considerazione le note di variazione di cui all'art. 26 DPR 633/72 con data di emissione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
- deve essere considerato l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate negli anni 2019 e 2020;
- devono essere considerate tra le fatture emesse anche quelle riferite alla cessione di beni ammortizzabili.

Per la determinazione dell'ammontare medio mensile, gli importi così ottenuti dovranno essere divisi per il numero di mesi in cui l'attività è stata esercitata nell'anno.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il mese nel quale è stata attivata la partita IVA non dovrà essere conteggiato.

Per i **soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020**, l'importo riconosciuto ammonta a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

A scelta irrevocabile del contribuente, il beneficio, nella sua totalità, potrà essere riconosciuto alternativamente:

- sotto forma di **contributo** che sarà accreditato sul conto corrente del beneficiario;
- **attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta** da utilizzare in compensazione F24.

In questo ultimo caso non si applicano i limiti di compensazione.

RICHIEDITA DEL CONTRIBUTO

La procedura per la richiesta sarà telematica, tramite apposita istanza da presentare all’Agenzia delle Entrate nel periodo compreso tra il 30 marzo e il 28 maggio 2021.

L’istanza potrà essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario già delegato per il servizio “Cassetto Fiscale” o “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Per ogni domanda di contributo, l’amministrazione finanziaria effettuerà controlli incrociati con i dati già presenti in Anagrafe tributaria. Se i controlli saranno superati verrà accolta la richiesta. L’accoglimento o meno della domanda, con i relativi motivi di scarto, saranno disponibili nell’area riservata di Fatture e Corrispettivi – Contributo a fondo perduto.

A meno che non sia già intervenuto il mandato a pagamento è possibile presentare **una nuova istanza, sostitutiva della precedente**; se il mandato di pagamento è intervenuto è possibile presentare solo **istanza di rinuncia** (questa anche oltre il termine ultimo del 28 maggio 2021).

In termini di sanzioni e controlli si applica l’art. 25, commi da 9 a 14, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

Il contributo **non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi**, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.